



Disciplina del regime di autorizzazione a operare come agenzia per il lavoro nel mercato del lavoro (D.lgs 24 settembre 2003 n. 276 e LR 13 marzo 2009 n. 3), tenuta dell'albo dei soggetti autorizzati e modalità e procedure per la concessione dell'autorizzazione regionale allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione. Modifica della DGR 499 del 2.03.2010.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Istituzione dell'albo regionale

1. Presso la Regione Veneto è istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro articolato nelle sezioni di agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. L'iscrizione alla sezione delle agenzie di intermediazione comporta automaticamente l'iscrizione alle sezioni delle agenzie di ricerca e selezione del personale e delle agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
3. L'agenzia iscritta alla sezione delle agenzie di ricerca e selezione può essere iscritta contemporaneamente alla sezione delle agenzie di supporto alla ricollocazione professionale e viceversa.

Art. 2 Ambito di intervento

1. L'autorizzazione regionale è un provvedimento di abilitazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, o delle attività di ricerca e selezione del personale o delle attività di supporto alla ricollocazione professionale che è concesso, ai sensi del LR 3/2009 art. 23 comma 1, ad operatori che operano esclusivamente nel territorio regionale.
2. Gli operatori autorizzati possono rendere i loro servizi esclusivamente a datori di lavoro che abbiano sedi operative nel territorio regionale limitatamente alle esigenze di personale delle sedi medesime.
3. Nel territorio regionale possono svolgere le predette attività anche soggetti autorizzati in altre Regioni italiane o agenzie per il lavoro originarie nella Comunità Europea, purché le attività abbiano carattere temporaneo e straordinario e previa comunicazione alla Regione Veneto dell'attività che realizzano nel territorio Veneto, il relativo periodo e il possesso di requisiti comparabili con quelli richiesti nel presente provvedimento.

Capo II Attività di intermediazione

Art. 3 Definizione

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.lgs 276/2003, le agenzie del lavoro autorizzate all'attività di intermediazione possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.

Art. 4 Soggetti autorizzabili all'attività di intermediazione

1. Possono essere autorizzate allo svolgimento delle attività di intermediazione le società di capitali ovvero cooperative o consorzi di cooperative italiane o di altro Stato membro dell'Unione Europea secondo le procedure di cui al capo V del presente provvedimento e limitatamente alle sedi presenti nel territorio regionale.

Art. 5 requisiti finanziari

1. Per l'esercizio della attività di intermediazione è richiesto:
 - a) un capitale sociale versato non inferiore a 50.000 euro o polizza fideiussoria del medesimo valore a garanzia del personale impiegato;;
 - b) l'indicazione della attività di intermediazione come oggetto sociale prevalente.
2. In riferimento a quanto previsto al comma 1, lettera b), l'attività oggetto di autorizzazione deve superare il 50 per cento delle attività della agenzia svolte nell'arco di un biennio a partire dal terzo anno.
3. Per i soggetti autorizzati e operativi ai sensi della previgente normativa, la verifica della prevalenza dell'oggetto sociale potrà essere effettuata a consuntivo dell'ultimo biennio di attività, sulla base dei dati di contabilità analitica che devono essere desumibili da ogni unità operativa.
4. Alle società che intendano ricevere l'autorizzazione ai sensi del presente provvedimento si richiede l'impegno a che l'attività oggetto di autorizzazione superi il 50 per cento delle attività della società medesima.

Art. 6 requisiti strutturali e professionali

1. Per l'esercizio dell'attività di intermediazione da parte di società è, altresì, richiesta:
 - a) la presenza di una o più sedi operative che svolgano l'attività nel territorio della Regione;
 - b) la disponibilità di luoghi dedicati e di attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività stessa, nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; i locali adibiti a sportello devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio per almeno 22 ore settimanali e accessibili ai disabili ai sensi della vigente normativa;
 - c) competenze professionali relative a:
 - 1) almeno quattro persone nella sede principale;
 - 2) almeno due persone per ogni altra unità organizzativa;
 - d) l'assenza, in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
 - e) la presenza, nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
 - f) l'interconnessione a clic lavoro a conferire altresì i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, raccolti nell'esercizio dell'attività di intermediazione e secondo le modalità operative stabilite dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 28 della LR 13 marzo 2009 n. 3.
2. Il personale di cui al comma 1, lettera c), deve essere dotato di adeguate competenze documentabili derivanti da esperienze professionalizzanti di durata non inferiore a due anni maturate nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di

orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni, si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati, oltre che dalla Regione del Veneto, dalle altre Regioni e Province autonome, in quanto siano compatibili con le direttive in materia della Regione Veneto, e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore ad un anno. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale. È ammessa la possibilità per una persona per sede, sia se operante nella sede principale o in altra unità organizzativa, qualora impegnata con funzioni di carattere operativo, di non avere le competenze professionalizzanti descritte nel primo periodo.

Capo III Attività di intermediazione. Regime particolare

Art. 7 Altri soggetti che, in ragione della propria specificità, possono ottenere l'autorizzazione ad operare come agenzia per il lavoro di intermediazione.

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 276/2003 così come modificato da ultimo con legge 183/2011 art. 22 possono essere autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione con regime particolare:
 - a. gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
 - b. le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
 - c. i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
 - d. le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
 - e. i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
 - f. i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
 - g. l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente.
2. I soggetti sopra elencati possono operare nel mercato del lavoro come agenzia di intermediazione a condizione che abbiano inviato la comunicazione prevista dal D.M. 20 settembre 2011 e ottenuto l'iscrizione all'albo informatico sezione III, 1 – regimi particolari di intermediazione;
3. I soggetti autorizzati all'intermediazione regime particolare ne danno notizia dell'avvenuta autorizzazione e iscrizione all'albo informatico presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali agli uffici competenti in materia di lavoro della Regione.

Capo IV Attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione professionale

Art. 8 Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del D.lgs 276/2003, le agenzie del lavoro autorizzate all'attività di ricerca e selezione del personale possono svolgere attività di consulenza di direzione finalizzata alla

risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

2. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D.lgs 276/2003, le agenzie del lavoro autorizzate all'attività di supporto alla ricollocazione professionale possono svolgere attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività.

Art. 9 soggetti autorizzabili

1. Possono essere autorizzate allo svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale le società di capitali e di persone ovvero cooperative o consorzi di cooperative, italiane o di altro Stato membro della Unione europea, secondo le procedure di cui al presente provvedimento e limitatamente alle sedi presenti nel territorio regionale.

Art. 10 requisiti finanziari

1. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale e/o di supporto alla ricollocazione professionale è richiesto:
 - a) un capitale sociale versato non inferiore a 25.000 euro o polizza fideiussoria del medesimo valore a garanzia del personale impiegato;
 - b) l'indicazione della attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale

Art. 11 requisiti giuridici, strumentali e professionali

1. Per l'esercizio delle attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale è, altresì, richiesta:
 - a) la presenza di una o più sedi operative che svolgano l'attività nel territorio della Regione;
 - b) la disponibilità di luoghi dedicati e di attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività stessa, nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; i locali adibiti a sportello devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio per almeno 22 ore settimanali e accessibili ai disabili ai sensi della vigente normativa;
 - c) competenze professionali relative a:
 - 1) almeno due persone nella sede principale;
 - 2) almeno una persona per ogni altra eventuale unità organizzativa periferica;
 - d) l'assenza, in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul

lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

- e) l'interconnessione a clic lavoro a conferire altresì i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, raccolti nell'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale e/o di supporto alla ricollocazione professionale e secondo le modalità operative stabilite dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 29 della LR 13 marzo 2009 n. 3.
2. Il personale di cui al comma 1, lettera c), deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni, si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati, oltre che dalla Regione Veneto, dalle altre Regioni e Province autonome, in quanto siano compatibili con le direttive regionali, e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore ad un anno. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

CAPO V Iscrizione all'albo dei soggetti autorizzati

Art. 12 Tenuta dell'albo regionale dei soggetti autorizzati ad operare nel mercato del lavoro

1. L'albo dei soggetti autorizzati è affidato alla struttura regionale competente in materia di lavoro che provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione all'albo regionale e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo stesso. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità all'albo regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto;

Art. 13 Iscrizione all'albo

1. L'iscrizione all'albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici, finanziari e professionali previsti nei capi precedenti;
2. Ciascun soggetto interessato a ottenere l'autorizzazione ad operare come agenzia per il lavoro presenta la domanda di autorizzazione, comprensiva della richiesta di iscrizione all'albo regionale, alla Struttura regionale competente in materia di lavoro;
3. La domanda di cui al comma 2 è redatta esclusivamente utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore regionale competente in materia di lavoro ai sensi della legge regionale n. 1 del 1997, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione, e recante l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II per le agenzie di intermediazione e capo IV per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;
4. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 3.

Art. 14 Rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ufficio competente, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.
2. In caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine per la trasmissione delle stesse. Il termine può essere prorogato, su

richiesta motivata presentata prima della scadenza. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 1 fino al ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta alla richiesta di integrazioni nel termine fissato, la domanda è archiviata e trovano applicazione le disposizioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi).

3. In caso di accoglimento dell'istanza, l'Ufficio competente dispone, con decreto, l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo regionale dei soggetti autorizzati ad operare come agenzie per il lavoro e ne dà comunicazione al soggetto interessato.
4. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, prima della formale adozione del provvedimento negativo, l'Ufficio comunica al soggetto interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 15 Verifiche sull'esercizio dell'attività oggetto di autorizzazione

1. Con cadenza biennale i soggetti autorizzati dalla Regione del Veneto ad operare nel mercato del lavoro come agenzia per il lavoro inviano una relazione analitica sull'attività svolta nei 2 anni come agenzia per il lavoro, secondo apposito formulario approvato con decreto del Direttore regionale competente in materia di lavoro;
2. Le agenzie di intermediazione, regime ordinario, ai fini della verifica dell'attività di intermediazione come attività prevalente, devono dimostrare come nel biennio più del 50 per cento del fatturato prodotto dall'agenzia derivi dallo svolgimento dell'attività oggetto di autorizzazione;
3. Le agenzie per il lavoro autorizzate all'attività di ricerca e selezione del personale e/o di supporto alla ricollocazione professionale sono tenute a dimostrare che l'attività non è stata svolta con carattere saltuario o intermittente.

Art. 16 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'Ufficio competente verifica, in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco;
2. In caso di riscontrata difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione, l'Ufficio competente ne informa il soggetto interessato e assegna un congruo termine perentorio, comunque non inferiore a 30 giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti;
3. L'Ufficio competente dispone la sospensione dell'autorizzazione, dandone comunicazione al soggetto interessato, decorso il termine sopra previsto, qualora il soggetto autorizzato non abbia sanato le irregolarità relative ai requisiti giuridici, finanziari, strutturali e professionali previsti nel presente documento. La sospensione sarà operativa per 90 giorni, al termine dei quali l'autorità concedente dispone la revoca della autorizzazione;
4. La revoca è disposta immediatamente con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro qualora si sia riscontrato violazioni degli obblighi di cui agli articoli 19 e 20 e 22 da parte del soggetto autorizzato;
5. Alle agenzie autorizzate di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale che non inviano la relazione analitica entro 30 giorni decorsi 2 anni dalla autorizzazione, sono sospese dalla autorizzazione. Durante il periodo di sospensione il soggetto autorizzato non può svolgere le attività oggetto di autorizzazione;
6. Alle agenzie di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale che non dimostrano nella relazione analitica quanto sopra all'art. 15 rispettivamente comma 2 e 3, l'autorizzazione è revocata con decreto del Direttore della struttura competente in materia di lavoro;

7. Il soggetto a cui sia stata revocata l'autorizzazione potrà presentare domanda di riesame all'autorità concedente nel termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del predetto provvedimento di revoca. Nel caso la revoca sia confermata il medesimo soggetto non potrà presentare una nuova domanda nei 12 mesi successivi;
8. La Regione provvederà a comunicare l'adozione del provvedimento di sospensione o di revoca contestualmente al soggetto interessato, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 17 Disposizioni di raccordo

1. Le agenzie già in possesso dell'autorizzazione regionale o che abbiano presentato domanda di autorizzazione con la disciplina previgente devono rispettare le disposizioni della presente disciplina, compreso l'obbligo di dimostrare, trasmettendo la relazione analitica di cui all'art. 15 decorsi 2 anni dalla approvazione del presente documento da parte della Giunta regionale.

CAPO VI obblighi del soggetto autorizzato

Art. 18 Comunicazioni agli Uffici competenti della Regione

1. I soggetti autorizzati si impegnano a comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione delle attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla stessa tutte le informazioni richieste. Le comunicazioni all'autorità concedente relative agli spostamenti di sede, all'apertura di filiali o succursali, alla cessazione delle attività, saranno da questa comunicate tempestivamente alla Provincia o alle Province nel cui territorio ha sede operativa e/o legale il soggetto autorizzato;
2. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o informazioni richieste l'autorizzazione potrà essere revocata dalla predetta autorità.

Art. 19 Divieto di discriminazione e limitazione diffusione dati

1. Nello svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, è vietata ogni pratica discriminatoria, diretta ed indiretta, basata su condizioni e convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, sesso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, età, handicap, cittadinanza, razza, origine etnica, colore, ascendenza, origine nazionale e territoriale, gruppo linguistico, stato di salute, eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, ulteriori caratteri espressivi dell'identità personale e comunque non strettamente attinenti alla valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
2. E' in particolare vietato ai soggetti autorizzati effettuare qualsivoglia indagine, trattamento di dati, ovvero preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base ai menzionati elementi discriminatori.
3. I soggetti autorizzati sono altresì in particolare tenuti a non raccogliere ed esaudire richieste di datori di lavoro, caratterizzate dalla presenza di tali elementi.
4. Deroghe ai precedenti due comma sono possibili, laddove la considerazione dei menzionati caratteri costituisca requisito essenziale o determinante ai fini dello svolgimento dell'attività di lavoro, incidendo sull'adempimento della prestazione, ovvero allo scopo di favorire la collocabilità delle persone svantaggiate, esclusivamente su specifica autorizzazione dell'autorità concedente.
5. L'autorità concedente l'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, al fine di verificare il rispetto del divieto di discriminazione, raccoglie elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi in particolare ai nominativi di aspiranti prestatori segnalati alle imprese, nonché assunti.
6. I soggetti autorizzati assicurano agli aspiranti prestatori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati dagli stessi individuato.

7. E' obbligo dei soggetti autorizzati fornire adeguata informazione individuale, agli aspiranti prestatori, del proprio diritto ad una selettiva diffusione dei dati

Art. 20 Gratuità per i lavoratori

1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore per le prestazioni svolte.

Art. 21 Pubblicità e trasparenza

1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative devono essere indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e deve essere affisso l'orario di apertura che viene garantito al pubblico. Deve altresì essere indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.
2. I soggetti autorizzati dovranno dotarsi di Carta dei Servizi che descriva finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, diritti e doveri dell'utente e procedure di reclamo e controllo. Tale strumento dovrà essere a disposizione degli utenti dell'agenzia.

Art. 22 Divieto di transazione

1. L'autorizzazione non può costituire oggetto di transazione commerciale;
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. È altresì vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui viene ceduta a terzi parte della attività oggetto di autorizzazione, compresa l'attività di commercializzazione;
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità di ottenerne una nuova.